7.11 Chiusura della partita di pensione e rateo

Indice:

- a. Chiusura per morte del titolare
- b. Decadenza del diritto a pensione
- c. Rateo
- d. Prescrizione
- e. Normativa di riferimento

Le pensioni ordinarie privilegiate tabellari, così come anche le pensioni di guerra, vengono cessate attraverso la sospensione dei pagamenti delle rate di pensione. Ciò può avvenire per decesso del pensionato ovvero a seguito di decadenza dal diritto.

a. Chiusura per morte del titolare

La comunicazione della morte dei pensionati (art. 23 del R.D. 24 Aprile 1927, n.677), deve essere fatta dalle "autorità municipali" le quali hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle ex Direzioni Provinciali del Tesoro, oggi RTS, l'avvenuto decesso dei pensionati o degli altri titolari di assegni a carico dello Stato, nonché tutti gli altri eventi, come nuovi matrimoni delle vedove o degli orfani assegnatari di pensione, che comportano la sospensione o decadenza dal diritto (art. 115 del R.D. 25 Novembre 1865 n.2602).

b. Decadenza del diritto a pensione

Il passaggio a nuove nozze della vedova (coniuge supersite) è una delle tre cause di decadenza dal diritto. Le altre due sono il compimento della maggiore età (21° anno) dell'orfano minorenne o, se maggiorenne, il completamento del corso di studi (non oltre il 26° anno d'età). Qualora la comunicazione della cessazione delle condizioni venga fatto dall'interessato alle RTS, in osservanza di quanto previsto dall'art. 86 del testo unico, la Ragioneria competente sospende i pagamenti e procede alla revoca della pensione. Qualora invece sia la RTS a venire a conoscenza della cessazione delle condizioni che limitano o comportano il decadere il diritto alla pensione, essa stessa comunica alla parte gli elementi in suo possesso per le eventuali controdeduzioni che devono essere prodotte entro i successivi 30 giorni. Se la parte non invia le controdeduzioni nei termini previsti, si procede alla revoca secondo quanto indicato nell'art. 208 del D.P.R. 1092/73.

c. Rateo

Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (compresa la tredicesima mensilità, per le quote maturate o la quota parte dell'ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione. La RTS provvede alla sua determinazione ed a un eventuale pagamento. Il rateo si prescrive dopo cinque anni dalla morte del pensionato o dalla notifica del provvedimento di concessione o riliquidazione della pensione. Nel caso di rateo per decadenza del diritto il pensionato non deve presentare alcuna domanda. La RTS provvederà al pagamento dei ratei spettanti con le stesse modalità seguite per il pagamento corrente della pensione utilizzando i dati in memoria del "programma pensioni". Per effetto della disposizione contenute nel terzo comma dell'art.8 DPR 423/72, in caso di decesso del pensionato avvenuto il giorno prima della scadenza della rata di pensione o di assegno, non deve promuoversi azione contro gli eredi per il recupero della somma riscossa per il periodo compreso tra il giorno successivo al decesso e la fine del mese. Le RTS in sede di chiusura della partita di pensione, debbono tuttavia determinare tale importo, per effettuare l'eventuale compensazione con la quota parte di 13^ mensilità o indennità speciale annua spettante per l'anno in cui è avvenuta la morte ovvero con altri crediti che dovessero sorgere successivamente alla chiusura della partita medesima. Se l'importo della quota eccede quello della 13^ o degli altri crediti,

non si fa luogo al recupero, mentre se dal conguaglio viene fuori un credito, lo stesso dovrà essere liquidato integralmente agli aventi diritto.

Nel caso di rateo per morte le somme spettano:

• al coniuge superstite

Se la RTS ha già i suoi dati, il coniuge superstite non deve fare nulla . Sarà la sede a pagare il rateo con le stesse modalità della pensione di reversibilità di cui è titolare (sul conto corrente bancario o libretto postale o riscossione diretta presso l'ufficio postale per somme inferiori a 1000 Euro). Altrimenti il coniuge deve presentare domanda in carta semplice o sul modello prestampato reperibile presso gli sportelli al pubblico delle sedi RTS, che erogano la pensione, oppure utilizzando il modello di domanda presente nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – www.mef.gov.it). In caso di presentazione diretta allo sportello, ai sensi dell'art. 38, comma 3,D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al pubblico funzionario, ovvero se già sottoscritta deve essere accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento. Se la stessa viene trasmessa per posta o via telematica, ai sensi dello stesso art., commi 1,2,3 deve essere accompagnata dalla fotocopia del proprio documento d'identità.

- in mancanza del coniuge, <u>ai figli viventi al momento della morte del pensionato</u> I figli devono presentare domanda, in carta semplice o su modelli prestampati reperibili come sopra, alla sede R.T.S. che eroga la pensione. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risultino le generalità di tutti gli aventi diritto con i rispettivi codici fiscali. Il pagamento del rateo avviene soltanto per riscossione diretta presso l'ufficio postale indicato dagli interessati nella domanda. Ogni figlio può riscuotere la sua parte o delegare un altro erede. Per la presentazione della documentazione, si fa riferimento alle stesse norme già indicate per la vedova.
- in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi

Devono presentare una domanda, in carta semplice o su modelli prestampati reperibili (idem ...), alla sede RTS che eroga la pensione. Il pagamento del rateo avviene soltanto per riscossione diretta presso l'ufficio postale indicato dagli interessati nella domanda. Gli eredi devono riscuotere insieme (di persona o con delega) tutto il rateo (non possono riscuotere singolarmente la loro parte). Le deleghe vanno presentate, con firma autenticata, insieme alla domanda.

• Agli eredi testamentari

Devono presentare una domanda, in carta semplice o su modelli prestampati (idem...), alla sede RTS che eroga la pensione, allegando tutta la documentazione successoria .Il pagamento del rateo avviene soltanto per riscossione diretta presso l'ufficio postale indicato dagli interessati nella domanda. Gli eredi devono riscuotere insieme (di persona o con delega) tutto il rateo (non possono riscuotere singolarmente la loro parte). Le deleghe vanno presentate, con firma autenticata, insieme alla domanda. In caso di impossibilità e qualora intende delegare alla riscossione uno solo degli aventi diritto, può essere richiesto il pagamento della propria quota disgiunta da quella degli altri. In ordine alla documentazione da esibire da parte degli eredi per ottenere il pagamento dei ratei successori si deve far riferimento alla Risoluzione Ministeriale 2 Agosto 1985 n. 281220, che prevede tra l'altro la presentazione della denuncia di successione tra i documenti utili alla richiesta, come anche previsto dall'art. 682 delle ex Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro – libro III°, approvato con DM Tesoro in data 15 Dicembre 1972. Va presentata alla RTS la certificazione rilasciata dai competenti Uffici del Registro con la sola attestazione dell'avvenuta denuncia di successione e dell'inclusione in essa del credito ereditario. Agli eredi legittimi e testamentari il rateo viene liquidato secondo le norme in materia di successione (codice civile). La legge finanziaria 2007 ha approvato importanti modifiche all'imposta di successione e donazioni, reintroducendo con il D.L. 262/2006, la relativa disciplina contenuta nel D.L. 346/1990 che con la Legge 18 Ottobre 2001 n.383, la medesima imposta era stata soppressa.

d) Prescrizione

Per quanto riguarda la prescrizione dei ratei lasciati insoluti alla data di morte del pensionato, occorre precisare che la Corte Costituzionale con sentenza n.50 del 25 Marzo 1981 ha dichiarato illegittimo l'art. 2 comma 1 del R.D.L. 295/1939, con conseguente annullamento delle disposizioni contenute negli art. 630 e 633 dell'ex Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro e modificando l'interpretazione estensiva contenuta nei predetti articoli, in relazione alla diversa natura del rateo rispetto a quella della singola rata di pensione non riscossa dal titolare.

La Corte ha ritenuto che mentre le rate di pensione sono emolumenti corrisposti con periodicità mensile al titolare di pensione , il rateo invece viene considerato l'insieme di tutte le somme spettanti e non riscosse fino alla data del decesso, la cui liquidazione viene effettuata in un'unica soluzione a favore degli eredi. Questa differenza ha posto un legittimo dubbio circa la previsione del più breve termine di cinque anni contenuto nell'art. 2948 del Codice Civile per la prescrivibilità della rata, perché la pone come una regola speciale rispetto ad una regola generale dettata in materia dell'art. 2946 del C.C..

Il Consiglio di Stato con parere del 6 Novembre 1980 n.588/80 ritenne che la prescrizione del rateo, dovesse avere decorso decennale, mentre la rata non riscossa doveva mantenere la prescrizione quinquennale. Successivamente Il Legislatore è intervenuto a disciplinare la materia con la Legge 07 Agosto 1985 n.428, introducendo nel testo del R.D.L. n.295/1939 due nuovi commi, in sostituzione della norma (art.2) dichiarata illegittima. Il primo stabilisce che le rate di stipendio o di pensione, gli assegni in genere si prescrivono con decorso di cinque anni. Il secondo estende l'applicazione di tale termine prescrizionale anche alle rate e alle differenze arretrate spettanti ai destinatari ed ai loro aventi causa (ratei), disponendo altresì che nei casi della specie, il termine stesso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In sostanza il Legislatore ha reso operante anche in materia di stipendi e pensioni dei dipendenti civili dello Stato (pensionati privilegiati tabellari) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 del Codice Civile.

Qualora si tratta invece di corrispondere somma maturatasi per effetto dei provvedimenti intervenuti decorre dal giorno in cui il relativo procedimento viene portato a conoscenza degli aventi causa.

e. Normativa di riferimento

- ✓ R.D. 25 Novembre 1865 n.2602
- ✓ R.D. 24 Aprile 1927 n.677
- ✓ R.D. 16 Marzo 1942 (Codice Civile)
- ✓ I.G.S.T. D.M. 15 Dicembre 1972
- ✓ D.P.R. 423/72
- ✓ D.P.R. 1092/73
- ✓ Legge 29 Aprile 1976 n.177
- ✓ R.M. 2 Agosto 1985 n.281220
- ✓ Legge 7 Agosto 1985 n.428
- ✓ D.P.R. 19 Aprile 1986 n.138
- ✓ D.L. 346/1990
- ✓ D.L. 262/2006